

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento Valutazione)

D.Lgs. n. 62/2017

O.M. annuale concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

“Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto” (p. 3 della Nota 699 del 06/05/2021).

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI (VALUTAZIONE)

- 1) privilegiare nella valutazione la funzione prognostico-educativa rispetto a quella diagnostico-selettiva;
- 2) considerare la personalità dell'alunno/a in un quadro complessivo di valutazione – relativo all'intero anno scolastico – che ponga attenzione non solo al patrimonio nozionale acquisito, ma anche alla crescita dei processi cognitivi, all'attenzione-interesse al lavoro scolastico curricolare, all'eventuale partecipazione alle attività formative ed integrative-culturali della scuola;
- 3) considerare che il voto non è il frutto di una semplice media aritmetica, ma il risultato di una valutazione collegiale che tenga conto della personalità dell'allievo, del rispetto del patto formativo, della frequenza, della partecipazione alla vita della scuola nonché di eventuali debiti e crediti scolastici;
- 4) dare particolare rilevanza nel primo biennio ai saperi, alle competenze e alle abilità previsti dagli assi culturali di cui al D.M. n. 139 del 22/08/07 sul nuovo obbligo di istruzione;
- 5) dare particolare rilevanza nel secondo biennio e nel quinto anno all'attribuzione del credito scolastico, vista la maggiore incidenza che lo stesso avrà sul voto finale per le novità dell'Esame di Stato;
- 6) tener conto degli esiti conseguiti sia durante la didattica in presenza, sia durante la didattica a distanza (sulla base delle quattro dimensioni del processo di VAD: dimensione interattiva, cognitiva, sociale e metacognitiva), in vista di una valutazione finale che non sia soltanto la fotografia dei singoli episodi valutativi (come test e interrogazioni);
- 7) dare rilievo ad un'attenta analisi dei prodotti inviati e restituiti nel periodo della DAD, in un quadro ben diverso da quello della didattica in presenza (costanza, impegno, correttezza, progressione degli

apprendimenti), tenendo conto delle capacità dello studente, del suo livello di autonomia, della sua possibilità di accedere ad aiuti in famiglia e/o risorse presenti nel suo contesto;

8) considerare, secondo i casi, nell'esame della situazione di ciascun alunno, i seguenti elementi atti a fornire un quadro complessivo e chiaro del rendimento: sequenza progressiva dei voti orali e scritti, evoluzione o meno dalla situazione di partenza a quella di arrivo, obiettivi minimi e massimi raggiunti, incidenza delle eventuali carenze della preparazione complessiva e possibilità di recupero delle medesime, comportamento, impegno, diligenza, frequenza, storia personale dell'alunno, contesto della classe.

Negli scrutini finali i Consigli di classe, alla luce dei criteri sopra espressi, sulla base delle proposte di voto dei singoli insegnanti, in relazione ai parametri valutativi fissati per ciascuna disciplina e indicati anche nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nella griglia VaD (valutazione a distanza) deliberata dal Collegio dei docenti il 29 aprile 2020 (P.T.O.F. 2019-20/2021-22), dovranno valutare la personalità scolastica dello studente, tenendo conto collegialmente di:

- conoscenze, abilità, competenze che si evidenziano nelle diverse aree disciplinari;
- impegno, partecipazione, comportamento scolastico dello studente, assenze che, pur di per sé non determinanti, influiscono negativamente sulla valutazione, qualora non precisamente motivate e documentate;
- risultati delle attività di recupero eventualmente svolte.

CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

(per coloro che riportino insufficienze, in presenza di difficoltà e carenze rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, superabili attraverso impegno e sostegno)

1. di norma, con un numero massimo di tre debiti formativi, purché rispondenti a tre insufficienze di cui almeno una non grave;
2. di norma, con un numero massimo di quattro debiti formativi, con quattro insufficienze non gravi.